



Regione Siciliana

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 9-08-1988 REGIONE SICILIA

Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria.

TITOLO III - NORME COMUNI

ARTICOLO 19

Abbattimento **barriere architettoniche**

1. Nella Regione siciliana, al fine di favorire e promuovere l'inserimento e l'integrazione dei cittadini in condizioni di permanente disabilità fisica e sensoriale nella vita sociale e di relazione, i progetti di edilizia scolastica ed universitaria non saranno ammessi a finanziamento se non conformi alle prescrizioni sulla normativa in materia di eliminazione delle **barriere architettoniche**.
2. La conformità deve risultare da apposita dichiarazione dell'organo tecnico competente a rendere il parere sul progetto, senza la quale non potrà essere emesso il relativo decreto.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alla eliminazione delle **barriere architettoniche** negli edifici scolastici di ogni ordine e grado.